

ALLEGATO B

Bozza di Convenzione

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "MENSANA NON SPRECA"
RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DI PREPARAZIONI E PRODOTTI ALIMENTARI
NON DISTRIBUITI DURANTE IL PASTO SCOLASTICO DELLE SCUOLE DEL
TERRITORIO DI NICHELINO**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno del mese di

TRA

Il Comune di Nichelino, Piazza G. Di Vittorio n. 1, C.F. : -
P.I.:, nella persona dinato ail, nella
sua qualità di

E

La Società Sodexo Italia, con sede in, Via, P.I., nella
persona di, nato a, il, nella sua qualità
di, denominato nel prosieguo "Donatore"

E

..... con sede in via,
C.F./P.I.- nella persona di, nato a,
il, nella sua qualità di, denominato nel prosieguo "Beneficiario"

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 7/11/2023 ad oggetto "Progetto Mensana non spreca": approvazione schema di adesione all'attività di recupero alimenti e preparazioni alimentari provenienti dal Servizio di Ristorazione scolastica ai fini solidaristici" è stato approvato il progetto di che trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. del è stata approvata la documentazione per l'assegnazione della gestione del "Progetto Mensana non spreca";
- con Determinazione Dirigenziale n. del sono state individuate le Associazioni che gestiranno il progetto;

- l'Ente Beneficiario ha rilasciato alla Città di Nichelino la dichiarazione attestante:
- di essere un (indicare tipologia quale Associazione di volontariato, Associazione di promozione sociale, Ente morale Ente del Terzo Settore, altro...) con finalità solidaristiche, senza scopo di lucro;
- (se presente) di essere iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): Iscrizione n. Del
- il possesso dei requisiti di moralità professionale, di adeguata attitudine all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguiti, al numero degli aderenti;
- di possedere adeguate risorse e capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione.;
- di utilizzare i beni ricevuti in donazione in conformità alle finalità istituzionali del progetto "Mensana non spreca" a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
- di essere in possesso di locali, attrezzature e mezzi adeguati per l'effettuazione delle fasi di ritiro, conservazione e distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quando segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è la definizione degli impegni e delle responsabilità dei soggetti intestatari in merito alle attività di recupero di alimenti non consumati della razione scolastica a fini solidaristici, per l'assistenza a persone indigenti e/o destinatarie di sostegno assistenziale, nonché delle corrette modalità di recupero e donazione volte a garantire il rispetto delle prassi igienico sanitarie e la salubrità dei prodotti donati.

Il Comune di Nichelino sottoscrive il presente accordo per quanto di propria competenza in ordine alla supervisione generale dell'attività, avendo proceduto all'acquisizione delle manifestazioni di interesse e alla verifica del possesso dei requisiti formali degli enti beneficiari. Il Comune si avvarrà del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Ristorazione scolastica con lo scopo di garantire la miglior gestione possibile del progetto.

Il Gestore della Ristorazione Scolastica per la Città di Nichelino interviene per rendere disponibili le preparazioni e i prodotti alimentari eccedenti rispetto alla ordinaria attività di somministrazione, curando il rispetto delle normative attinenti la materia di propria competenza e le indicazioni contenute nella legge 19/8/2016, n. 166.

Le Associazioni/Enti beneficiari sottoscrivendo la presente Convenzione si impegnano ad acquisire quanto fornito dal donante nel rispetto delle norme igienico/sanitarie e alla distribuzione ai fini solidaristici ad esclusivo beneficio di persone indigenti e/o destinatarie di sostegno assistenziale.

Il Gestore della Ristorazione Scolastica e le Associazioni/Enti beneficiari osserveranno le indicazioni contenute nel Protocollo di gestione dei pasti ricevuti in donazione dal servizio di ristorazione del comune di Nichelino, curato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto di Ristorazione scolastica e monitorato periodicamente dall'Ufficio Istruzione.

Art. 2 - FINALITÀ/OBIETTIVI/AZIONI DEL PROGETTO

Il progetto "MENSANA NON SPRECA" è finalizzato alla gestione del servizio di distribuzione a soggetti fragili di preparazioni e prodotti alimentari che, durante il pasto scolastico, non vengono consumati, in coerenza con le finalità della Legge 155/2003, cosiddetta "Legge del Buon Samaritano" e della successiva Legge 166/2016, cosiddetta "Legge antisprechi", che garantisce il recupero di cibo e prodotti alimentari ancora perfettamente commestibili, ai fini di solidarietà sociale e promuove l'autoresponsabilizzazione dei soggetti coinvolti, nel rispetto della sicurezza alimentare.

Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione è correlata alla durata del contratto in essere con l'attuale gestore del servizio di Ristorazione Scolastica con scadenza al 31.08.2025.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi, salvo disdetta motivata da comunicarsi almeno 8 giorni prima della data di scadenza. Si intende sospesa allo scadere del Contratto di appalto tra il Comune di Nichelino ed il Gestore della Ristorazione scolastica fatto salvo l'eventuale rinnovo, o comunque al variare dell'operatore economico.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DELLE PREPARAZIONI E PRODOTTI ALIMENTARI OGGETTO DI DONAZIONE

Possono essere recuperati gli alimenti con caratteristiche di stabilità termica, quali alimenti trattati ad alte temperature UHT (latte, succhi di frutta), frutta, pane, prodotti da forno, biscotti, prodotti confezionati non deperibili. Non devono presentare segni di alterazione (colore e/o odori sgradevoli, ammuffimento). Le confezioni devono essere integre e tali da non compromettere la salubrità del prodotto o permettere all'alimento il contatto con l'ambiente esterno. I prodotti oggetto di donazione devono esser in perfetto stato di conservazione; le confezioni devono essere integre e non si devono tra l'altro, evidenziare segni d'infestazione. Si deve assicurare l'informazione prevista dal Decreto legislativo 109/92 e successivi aggiornamenti riportandole in etichetta o in documentazione a parte o garantendone l'accessibilità (siti web).

In ordine ai prodotti oggetto di donazione si prende atto delle seguenti indicazioni:

a) Pane e panificati

I prodotti della panificazione che non necessitano di condizionamento termico sono cedibili anche oltre le 24 ore dopo la produzione. I prodotti cedibili devono essere senza segni di alterazioni (parassiti o muffe) e conservati e trasportati in contenitori idonei. Il pane e altri prodotti da forno senza farcitura devono essere utilizzati preferibilmente nelle 24 ore dall'arrivo presso l'ente beneficiario. Il pane può essere essiccato in forno e successivamente riutilizzato o può essere congelato.

b) Frutta

La frutta cedibile è quella che può essere conservata a temperatura ambiente, con idoneo stato di maturazione ed integra. Non deve presentare evidenti tracce di alterazione (insetti, infestanti, parassiti o muffe). Può essere donata anche successivamente al giorno di consegna se correttamente conservata. Può essere trasportata ad una temperatura compresa tra + 8°/10°C ma anche a temperatura ambiente, salvaguardandone il più possibile l'integrità.

c) Latte UHT (a lunga conservazione)

Il prodotto cedibile è solo il latte sterilizzato UHT, se in confezione integra, che può essere conservato a temperatura ambiente. E' cedibile se la confezione risulta chiusa ed integra, non presenta imperfezioni tali da compromettere la salubrità del prodotto.

d) Prodotti confezionati industriali secchi e a lunga conservazione

Possono essere mantenuti a temperatura ambiente e sono confezionati, come per esempio merendine, cracker, gallette, taralli, cerchietti, biscotti, thè, succhi di frutta. Devono avere la confezione integra e non devono presentare imperfezioni della confezione tali da compromettere la salubrità del prodotto. Devono essere correttamente conservati sino al momento della donazione.

e) Informazioni e data di scadenza

La confezione deve riportare ingredienti e data di scadenza o termine di conservazione. Mentre non è possibile donare prodotti che hanno superato la data di scadenza (DA CONSUMARSI ENTRO "data"), la legge oggi consente di donare beni alimentari anche oltre il Termine Minimo di Conservazione, (DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO) purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Al ritiro si dovrà provvedere, tramite esame visivo, alla verifica dello stato igienico dei prodotti, dell'integrità delle eventuali confezioni, nonché dello stato igienico dei contenitori e dei mezzi di trasporto utilizzati per il recupero. Gli alimenti adeguatamente imballati, che non necessitano di catena del freddo, possono essere trasportati in mezzi non refrigerati.

f) Per la donazione di alimenti deperibili, alimenti sfusi e cibi cotti occorre ottemperare alle norme di legge in materia di igiene e sicurezza, è opportuno siano preventivamente sottoposte ad abbattimento della temperatura fino a -10°C presso il luogo di produzione o di distribuzione e conservate a tale temperatura fino al momento del consumo. Il cibo deve essere trasportato e conservato in contenitori chiusi in materiale idoneo per alimenti con indicazioni che consentano l'identificazione prodotto, la data di consegna e di congelamento; durante il trasporto la temperatura non deve superare i 10°C per i prodotti da consumare nell'arco delle 12 ore e i -7° per trasporti di breve durata dei prodotti congelati.

Per alimenti cotti che non sono stati sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura, quali ad esempio primi piatti cotti, secondi piatti cotti, verdure cotte, ecc. egli alimenti che sono stati conservati in catena del freddo il livello di attenzione è correlato alla tipologia di produzione, conservazione e al rilascio in catena del caldo o del freddo. Possono essere quindi recuperati i pasti solo se sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura e trattati all'origine da personale autorizzato alla manipolazione e

contenitori dedicati. Occorre che gli alimenti al momento del recupero siano in confezioni perfettamente integre e non siano stati esposti in somministrazione, alla manipolazione di soggetti diversi dagli operatori autorizzati.

Art. 5 – CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONI DURANTE LA DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di chiedere all'Associazione/Ente la revisione del progetto per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento nell'ambito del servizio di cui in oggetto.

Art. 6 - INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE - RECESSO

Il mancato rispetto di una delle clausole contenute nella presente Convenzione determina la risoluzione della collaborazione.

E' prevista, per tutte le parti, la possibilità di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC e con preavviso di trenta giorni:

- da parte del Comune, per manifesta incapacità dei soggetti coinvolti nella co-progettazione di far fronte agli impegni presi;
- da parte dei soggetti coinvolti nella progettazione, per richieste da parte del Comune diverse e/o superiori a quelle pattuite nella presente convenzione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme degli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 – CONTROVERSIE

Le controversie relative alla presente convenzione dovranno essere risolte con spirito di comprensione reciproca e di collaborazione; le parti convengono che per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 e del Codice della Privacy Italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si precisa che questa Amministrazione,

esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento, esegue il trattamento dei dati personali.

La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy Italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018.

Questa Amministrazione ha nominato **Responsabile della Protezione dei Dati Personalini**, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, la ditta ISIMPLY LEARNING S.R.L., Corso Duca degli Abruzzi n. 5, 10128 Torino. Referente: Enrico Capiro. Contatti: dpo@isimply.it; pec: dpoisimply@pec.it. Telefono: 01251899500; I dati sono trattati in **modalità cartacea** quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o **informatica**, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l'accesso è riservato al solo personale designato del trattamento.

La **raccolta** di questi dati personali è per questa Amministrazione obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell'art. 2- ter del Codice della Privacy Italiano, come integrato dal D. Lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.

I dati raccolti **non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi** che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio scambio di dati tra P.A., l'interessato ha diritto a ricevere una notifica dell'istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.

Rispetto alla eventuale raccolta e all'archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come "sensibili") o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (artt. 9 e 10 del Reg. UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile

che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all'identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell'utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet.

Letto, confermato e sottoscritto.
